

**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U.
2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico -
Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

Art. 1. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo per le funzioni fondamentali di cui al decreto legge n. 34 del D.L. 19/05/2020 e in quota parte del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n.9/2020.

1. Per il solo anno 2020, la tassa è ridotta in misura pari al 25% del valore del coefficiente kd per la determinazione della parte variabile della tariffa per tutte le utenze interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica, così come risultante di cui alle tabelle (allegato A tab. 1b – Allegato A – tab. 2 – Allegato A tab. 3 categoria 29 codice ATECO 47.81) di cui alla delibera ARERA n. 158/2020 e successivi provvedimenti.
2. Il minore gettito derivante dalla suddetta riduzione della parte variabile della tariffa è coperto secondo quanto indicato dalla delibera Arera n. 238/2020 con le entrate derivante dal finanziamento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 106 del d.l. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 e in caso di incapienza con il fondo perequativo di cui all’articolo 11 della l.r. n. 9/2020.
3. L’applicazione della suddetta agevolazione sarà effettuata in sede di conguaglio finale e/o definitivo a seguito di approvazione del PEF dell’anno 2020 o sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo, o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021 se l’obbligazione tributaria dell’anno 2020 è stata interamente estinta nell’anno di riferimento.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile, oltre che della quota fissa nella misura del 75%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione o limitazione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-1:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dalle disposizioni regolamentari adottate di cui al precedente articolo 1.
4. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo, o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 se l'obbligazione tributaria dell'anno 2020 è stata interamente estinta nell'anno di riferimento.
3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 6.

Art. 3. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. Per il solo anno 2020, è riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponibili la chiusura o la limitazione delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per il suddetto anno per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, ovvero di categoria compatibile con l'esercizio dell'attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 se l'obbligazione tributaria dell'anno 2020 è stata interamente estinta nell'anno di riferimento;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la

Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 6.

Art. 4. Misure straordinarie per TOSAP vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo per le funzioni fondamentali di cui al decreto legge n. 34 del D.L. 19/05/2020 e in quota parte del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020.

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa o limitata a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 se l'obbligazione tributaria dell'anno 2020 è stata interamente estinta nell'anno di riferimento;
4. Il minore gettito derivante dalla suddetta riduzione è coperto con le entrate derivante dal finanziamento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del d.l. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 in riferimento al periodo di cui all'articolo 181 comma 5 del d.l. n. 34/2020 e con il fondo perequativo di cui all'articolo 11 della l.r. n. 9/2020.
5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 6.

Art. 5. Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 se l'obbligazione tributaria dell'anno 2020 è stata interamente estinta nell'anno di riferimento;

3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 6.

Art. 6. Individuazione dell'ordine di priorità delle misure agevolative

1. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, l'Ente si riserva, anche in alternativa al quanto previsto negli articoli precedenti, la possibilità di riconoscere misure straordinarie valevoli per il solo anno 2020, nei limiti delle effettive risorse assegnate al Comune, col seguente ordine di priorità per tributo e canone:

- TARI;
- TOSAP;
- PUBBLICITA';
- IMU.

Art. 7. Riconoscimento dei benefici

1. Il riconoscimento dei benefici previsti nel suddetto regolamento è comunque subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto adottato dall'Ente, e risulta valido per il solo anno di imposta 2020.

Art. 8. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 9. Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributarie previste dal presente Regolamento è strettamente subordinata alla misura alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Termini Imerese e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di

cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.

2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.